

28.04.2023

AGENZIA DELLE ENTRATE
BOLLO RISCOSSO
IN MODO VIRTUALE

ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE NAPOLI - UCRAINA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

In data 01/04/2023 in Napoli, alla Piazza G. Garibaldi 80 1° piano int. 1, si sono riuniti le seguenti Sigg.re:

1. *OLGA DANYLKOBYCH* nata in Ucraina il 18/09/1965 e residente in Portici (NA) alla Via Libertà 1° traversa a sin. 4, cittadina ucraina; C.F. DNYLHO65P58Z138Y;
2. *TETYANA KHUDYCH* nata in Ucraina il 21/07/1984 e residente in Portici (NA) a Via San Cristoforo Scarano s.n.c., cittadina ucraina; C.F. KHDTYN84L61Z138W
3. *ALLA MARTSYNISHKO* nata in Bielorussia il 08/04/1956 e residente in Torre del Greco (NA) a Via Monti di Resina 2C, cittadina ucraina; C.F. MRTLLA56D48Z139G
4. *LYUBOV SOBKO* nata in Ucraina il 06/02/1969 e residente in Napoli (NA) a Via Padre Ludovico da Casoria 60, cittadina ucraina; C.F. SBKLBV69B46Z138H
5. *MARINA STRYPKO* nata in Ucraina il 27/08/1977 e residente in Napoli (NA) a Via Giovanni Tappia 18, cittadina ucraina; C.F. STRMRY77M67Z138N
6. *SVITLANA VIGURA* nata in Ucraina il 21/04/1973 e residente in Napoli (NA) a Via Marino e Cotronei 14 cittadina italiano; C.F. VGRSTL73D61Z138R

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

1 - Dalle suddette comparenti, cittadine ucraine o di origine ucraina legalmente presenti in Italia, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione "ASSOCIAZIONE NAPOLI - UCRAINA Associazione di Promozione Sociale".

2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

3 - L'associazione ha provvisoriamente sede nel luogo di costituzione, in Napoli alla Piazza G. Garibaldi 80 1° piano interno 1

4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

5 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.

6 - Le costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto, composto da trenta (30) articoli che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale che le stesse approvano.

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per

la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di Associazione di promozione sociale (APS).

7 - Le costituenti eleggono all'unanimità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto Sociale, il Presidente dell'associazione nella persona di *OLGA DANYLKOVYCH* che durerà in carica sino al 31 marzo 2026.

Con la firma in calce al presente atto, la suddetta eletta accetta e dichiara che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C..

8 - Le costituenti eleggono all'unanimità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello Statuto Sociale, i rimanenti membri del Consiglio Direttivo dell'associazione nelle persone di *TETYANA KHUDYCH* e *SVITLANA VIGURA* che dureranno in carica sino al 31 marzo 2026.

Con la firma in calce al presente atto, le suddette elette accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C..

I costituenti deliberano che la carica di Vice-presidente verrà assegnata in occasione della successiva prima riunione del Consiglio Direttivo¹.

9 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2023.

10 - Le costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

Napoli, lì 1 aprile 2023.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

1. *OLGA DANYLKOVYCH*..... *Out*
2. *TETYANA KHUDYCH*..... *Khudych Tetyana*
3. *SVITLANA VIGURA*..... *Vigura Svitlana*
4. *MARINA STRYPKO*..... *Marina STRYPKO*
5. *LYUBOV SOBKO*..... *Lyubov*
6. *ALLA MARTSYNISHKO*..... *Ally*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAPOLI - UCRAINA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata *ASSOCIAZIONE NAPOLI UCRAINA*, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Napoli non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Napoli, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovrà essere inserita nella denominazione sociale. Dal quel momento la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "*Associazione NAPOLI UCRAINA* Associazione di Promozione Sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. In particolare, l'Associazione intende ideare e realizzare progetti di accoglienza e di integrazione dedicati agli stranieri, ai migranti, ivi inclusi i minori non accompagnati, sia richiedenti protezione e asilo sia già in possesso di titolo abilitativo alla permanenza temporanea o definitiva sul territorio italiano, ivi inclusi progetti di sensibilizzazione verso la cultura dell'accoglienza riferiti alla società civile con particolare attenzione alla popolazione scolastica.

L'obiettivo primario è accogliere e supportare i beneficiari e favorire l'integrazione nel contesto sociale attraverso l'insegnamento della lingua italiana e il sostegno nello svolgimento di pratiche

burocratiche necessarie, ma anche attraverso la partecipazione ad attività sportive e ricreative fino alla partecipazione di corsi di formazione e all'introduzione nel mondo del lavoro.

Art.4 - Attività

1. L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le attività generali, qui di seguito indicate con la elencazione di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge n. 125 del 11 agosto 2014, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 del 19 agosto 2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione svolge le seguenti attività esecutive per la migliore realizzazione delle attività generali di cui al comma 1 del presente articolo:

- dare informazioni e assistenza ai migranti per consentire l'accesso ai servizi e alle risorse presenti sul territorio e favorirne la corretta utilizzazione;

- fornire agli stranieri informazioni e supporto nelle pratiche di richiesta e rinnovo dei permessi di soggiorno, carte di soggiorno e accesso alle opportunità di lavoro;

- realizzare servizi di accoglienza e assistenza, anche di tipo sociale e socio-sanitario, per cittadini stranieri, richiedenti asilo politico, sfollati o persone comunque suscettibili di ricevere forme di protezione umanitaria;

- individuare le strategie migliori per l'utilizzo dei servizi esistenti e usufruibili da parte degli immigrati stranieri, eventualmente anche attraverso interventi di mediazione culturale nonché facilitando la comunicazione tra gli stranieri e gli operatori;

- costruire rapporti di collaborazione nell'ambito del Comune tra diversi settori/uffici dell'amministrazione per concordare prassi di intervento condivise su singoli casi, progetti, procedure e pratiche amministrative;

- promuovere la formazione e l'inserimento lavorativo degli stranieri con ricorso agli strumenti di politica attiva del lavoro quali tirocini formativi, stages, borse lavoro;

- individuare i bisogni primari degli stranieri residenti sull'intero territorio cittadino al fine di predisporre successivamente interventi e servizi di accoglienza idonei a una loro permanenza dignitosa, che garantisca pari diritti con gli altri cittadini residenti;
- monitorare la presenza degli stranieri sul territorio per approfondire la conoscenza delle caratteristiche demografiche e sociali;
- realizzare interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte di adulti stranieri, comprensivi di riferimenti comprensibili alle leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica;
- interessarsi ai problemi dei migranti in difficoltà, in particolare di quella dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in guerra curando la realizzazione di progetti a breve e medio termine, promuovendo l'attività di informazione e l'educazione all'accoglienza;
- attuare programmi per la selezione, formazione e impiego dei volontari che vogliano svolgere periodi di volontariato;
- promuovere attività di informazione e di educazione all'accoglienza, in modo particolare per la difesa e l'affermazione dei diritti dei migranti sviluppando le relazioni tra cittadini italiani e stranieri;
- partecipare a progetti di iniziativa nazionale, internazionale ed europea finalizzati a interventi di carattere umanitario o comunque compatibili con le attività e gli ambiti indicati nel presente documento per supportare la realizzazione di progetti di accoglienza e inserimento di profughi, rifugiati e richiedenti asilo di iniziativa di altri enti pubblici e privati;
- promuovere interventi rivolti a costruire percorsi integrati fra formazione linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale, finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la ricerca di migliori opportunità;
- avviare una serie di iniziative culturali in grado di far conoscere nella scuola e nella società la cultura delle popolazioni immigrate;
- realizzare attività di sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche legate all'immigrazione anche attraverso attività di promozione della conoscenza e di incontro tra culture differenti;
- promuovere l'attività di coordinamento delle Amministrazioni Locali per l'accoglienza di profughi o rifugiati politici;
- fornire sostegno economico e materiale alle popolazioni più bisognose colpite dalla guerra o appartenenti a Paesi in via di sviluppo mediante raccolta e distribuzione di beni di prima necessità;
- promuovere missioni umanitarie, di sviluppo e di cooperazione internazionale all'estero per dare aiuto diretto alle persone vulnerabili o particolarmente bisognose, in situazione di crisi umanitaria o nei paesi poveri del mondo.
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento

3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

4. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai Volontari.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione gli uomini, le donne ed gli individui LGBT, siano essi cittadini o stranieri, comunitari o extracomunitari che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine

massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente;
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è *informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.*

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum di validità.

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il preventivo ed il rendiconto finanziario di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- e) *decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;*
- f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum di validità.

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito

dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il preventivo ed il rendiconto di esercizio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, comma.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica.

1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente.

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, comma 2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - Responsabilità degli organi sociali.

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.27 – Rendiconto finanziario di esercizio sociale

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del Rendiconto di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere

convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

Art.28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII **Disposizioni finali**

Art. 29 - Registro Nazionale Unico per il Terzo Settore.

1. Spetta al Consiglio Direttivo di rispettare le disposizioni del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia di deposizione di rapporti e pubblicazioni di questi ultimi.

2. - Devono essere notificati al Registro Nazionale Unico per il Terzo Settore i seguenti atti e/o documenti:

- tutte le modifiche dell'Atto Costitutivo;
- tutte le modifiche dello Statuto;
- le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento e cancellazione;
- provvedimenti che ordinano lo scioglimento;
- provvedimenti che dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
- le generalità dei liquidatori;
- qualsiasi altro atto o fatto la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento;
- tutte le modifiche a qualsiasi degli atti da depositare entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

3. - Inoltre, i rapporti di cui all'articolo 12 del presente Statuto devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del Codice.

4. - È altresì obbligo del Consiglio Direttivo rispondere a tutte le diffide e comunicazioni dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore

e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.



Agenzia Entrate	Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia	
Atto registrato al n.	845/5
In data	28.04.2023
Totale versato	528.00
Il Direttore Territoriale	

FIAMA SU DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE PELLEGRINO EBOLI
PROV. TO N. 9/2023

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANLIO ZARRELLA